

SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST

OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST E ASSOCIAZIONE COMUNALE ANZIANI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ RICREATIVE E SOCIALIZZANTI RIVOLTE A CITTADINI ANZIANI RESIDENTI NEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO.

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno _____ del mese di _____, presso la sede della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, Via Gramsci, n. 561;

TRA

La Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, di seguito denominata "SdS" con sede in Via Gramsci 561, codice fiscale e partita IVA 05517820485, qui rappresentata dal Direttore, dott. Andrea Francalanci, nato a Firenze il 18/05/1968, domiciliato ai fini della presente presso la sede della SdS, in Via Gramsci, n. 561, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente;

E

l'Associazione Comunale Anziani per il Volontariato che in seguito sarà chiamata Associazione, con sede in Viale Ariosto, n. 210, codice fiscale/partita IVA _____, iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi della L. 266/1991 e della L.R. n. 28/1993 della Regione Toscana, articolazione provinciale di Firenze con atto n. _____, rappresentata dal Sig. _____ nato a _____ il _____, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione e Legale rappresentante, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

Richiamati:

- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore");
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- la legge regionale 24 febbraio 2005, e ss.mm.ii.;

Premesso che:

- in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità e unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le Amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi in vari settori di attività, tra cui quelle di ambito sociale, assicurano il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore;
- il "Codice del Terzo settore" approvato con decreto legislativo n. 117/17, riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del decreto legislativo n. 117/17);
- il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del decreto legislativo n. 117/17);
- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale";
- l'art. 5 del decreto legislativo n. 117/17 stabilisce che gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale.
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
 - a. l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale, ovviamente a decorrere dall'operatività di tale registro (durante il periodo transitorio vige l'articolo 101, comma 3, del decreto legislativo n. 117/17);

- b. il possesso di requisiti di moralità professionale;
- c. il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del decreto legislativo n. 117/17);

Dato atto che:

- l'Associazione ha quali prioritari scopi sociali quelli basati sul valore della solidarietà sociale;
- l'Associazione è iscritta nel registro previsto ad hoc dalla specifica normativa del Settore di riferimento;
- lo schema della presente convenzione è stato approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva della Società della Salute n. 3 del 30/06/2021.

Tutto quanto richiamato e premesso, SdS e Associazione convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Richiami e premesse

La SdS e l'Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

Articolo 2 - Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti tra la SdS e l'Associazione con riferimento alla realizzazione di attività ricreative e socializzanti rivolte a cittadini anziani residenti nel territorio del Comune di Sesto Fiorentino, come descritto dettagliatamente al successivo articolo 3.

Articolo 3 - Attività svolte dall'Associazione

Le attività si svolgeranno dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 17.00 presso la ex struttura scolastica "Regina Margherita" in località Le Croci di Calenzano.

L'Associazione garantisce, il trasporto degli utenti dalle proprie abitazioni al luogo di svolgimento delle attività mediante propri volontari tramite bus di linea. Provvederà altresì, mediante appositi accordi con ditte idonee e specializzate, alla fornitura di pasti e di bevande nel corso della giornata, nonché alla sanificazione e pulizia dei locali e dei mezzi.

L'Associazione si impegna a predisporre e realizzare un programma articolato e vario di attività di intrattenimento e socializzazione mediante utilizzazione di adeguato numero di volontari oppure provvedendo a proprie cure e spese al reperimento di eventuale personale necessario allo scopo. Sarà inoltre cura dell'Associazione provvedere alla raccolta delle iscrizioni, al reperimento del materiale e delle attrezzature, alla stipula di idonea polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni a persone e cose. L'Associazione provvederà altresì a fornire adeguata assistenza ai partecipanti che, anche se autosufficienti, presentino situazioni di difficoltà motoria o altre condizioni di riduzione della propria autonomia, comunque ritenute compatibili con la fruizione del servizio in questione. Tenuto conto delle attuali disposizioni legate all'emergenza sanitaria per COVID-19, ancora in corso, l'Associazione si impegna a far applicare e a sorvegliare sulla corretta applicazione delle disposizioni relative al distanziamento sociale, al corretto uso dei dispositivi DPI, alla sanificazione dei bagni dopo ogni uso, sempre con l'ausilio dei propri volontari.

Articolo 4 - Durata

La SdS si avvale dell'Associazione, cui è affidato il servizio, dal giorno 26 luglio 2021 al giorno 21 agosto 2021.

SdS e Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo tacito della presente convenzione.

Articolo 5 - Rimborso spese

Per la realizzazione delle attività ricreative e socializzanti rivolte a cittadini anziani residenti nel Comune di Sesto Fiorentino, la SdS riconosce a titolo di rimborso spese un importo massimo, ogni onere compreso, di euro 17.000,00 (euro diciassettemila) a parziale copertura delle spese sostenute per la realizzazione del servizio oggetto della presente convenzione (a titolo esemplificativo è previsto il rimborso dei costi sostenuti dall'Associazione per le spese per il personale impiegato - operatore volontario, nei limiti dell'art. 2, comma 2, della legge n. 266/91, e dipendente o per prestazioni professionali e/o occasionali), spese assicurative previste dall'art. 4 della legge n. 266/91 (infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività, nonché responsabilità civile verso terzi), spese sostenute per l'organizzazione e la gestione delle servizio (quali noleggi di mezzi e/o attrezzature), spese generali strettamente imputabili in maniera proporzionale al servizio svolto.

L'Associazione provvede ad introitare direttamente dagli utenti le quote di partecipazione se dovute.

L'importo verrà erogato in un'unica soluzione a conclusione delle attività previste e dietro presentazione di idonea rendicontazione analitica e dettagliata delle spese sostenute.

Articolo 6 - Responsabilità

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione stipula annualmente una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

A oggi risulta che l'Associazione ha stipulato la seguente polizza assicurativa:

- polizza infortuni rilasciata _____;
- polizza responsabilità civile rilasciata _____.

Articolo 7 - Privacy

L'Associazione dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla privacy e, in particolare, di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 - GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION).

L'Associazione ha individuato il Sig. _____, quale Responsabile del trattamento dei dati personali per l'esecuzione della presente convenzione.

L'Associazione si impegna a trattare i dati personali nel rispetto di quanto previsto dal suddetto codice ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione ed è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative alla convenzione in oggetto. I dati personali contenuti nel presente atto saranno trattati esclusivamente per gli scopi ivi previsti e nel rispetto del codice sopra indicato.

Come previsto dall'art. 28 Reg. UE 2016/679 l'Associazione è nominata, con la sottoscrizione della presente convenzione, quale "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" e si impegna al rispetto delle prescrizioni richieste dalla normativa per la garanzia del corretto e responsabile trattamento dei dati personali, sulla base del consenso esplicito di accettazione della relativa

Informativa, sottoscritta a parte e allegata alla presente convenzione.

L'eventuale rifiuto della presente nomina comporterà l'impossibilità di comunicare i dati personali degli utenti con conseguente risoluzione del rapporto.

Articolo 8 - Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, la SdS ha facoltà di risolvere la presente convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta a opera della SdS.

Articolo 9 - Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla presente convenzione, sarà competente il Foro di Firenze.

Articolo 10 - Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, SdS e Associazione rinviano al codice civile e alla normativa richiamata nelle premesse.

Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere a integrazione o rettifica della presente.

Articolo 11 - Spese contrattuali

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1 della Legge n. 266/1991

SdS e Associazione, nelle persone dei loro referenti, hanno letto la presente convenzione e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà.

Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

Per la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest
Dott. Andrea Francalanci

Per l'Associazione Comunale Anziani
Sig. _____